



REGOLAMENTO DEL COMITATO ESECUTIVO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. in data 19 giugno 2024

SOMMARIO

1.	Nomina	4
2.	Presidente del Comitato Esecutivo	4
3.	Convocazione delle riunioni	4
4.	Processo decisionale	5
5.	Verbali della riunione	6
6.	Conflitto d'interessi	6
7.	Durata della carica	6
8.	Disposizioni conclusive	6

1. NOMINA

Ai sensi dell'Articolo 16.5. dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare compiti e poteri, compresi quelli di gestione, ad un comitato, composto da due o più Amministratori (il "Comitato Esecutivo"), con l'esclusione dei poteri riservati dalla legge al Consiglio di Amministrazione.

I poteri del Comitato Esecutivo sono quelli ad esso delegati con delibera scritta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio, almeno ogni tre mesi, sulle attività svolte nell'ambito dei poteri ad esso delegati.

2. PRESIDENTE DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Presidente del Comitato Esecutivo (di seguito il "Presidente") è nominato a maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo nel corso della prima riunione del Comitato.

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato Esecutivo, ne coordina i lavori, garantisce che tutti i membri siano adeguatamente informati sui punti all'ordine del giorno e presiede le riunioni. In assenza del Presidente, le riunioni sono presiedute da uno degli altri membri designati dalla maggioranza dei voti espressi dai membri del Comitato Esecutivo presenti alla riunione.

3. CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI

Il Presidente convoca le riunioni del Comitato Esecutivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando lo richiedono almeno due membri del Comitato.

Le riunioni sono convocate dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario della Società. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dei punti all'ordine del giorno da trattare, dovrà essere inviato ai membri del Comitato Esecutivo almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta ricezione. In casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore.

4. PROCESSO DECISIONALE

Le riunioni del Comitato Esecutivo si tengono di norma presso la sede della Società, ma possono aver luogo anche altrove purché la maggioranza delle riunioni nel corso di un esercizio finanziario si tenga in Italia.

Le riunioni possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o mediante qualsiasi altro mezzo di comunicazione, utilizzando piattaforme elettroniche che garantiscano la riservatezza delle informazioni trattate e la corretta identificazione dei partecipanti e consentano ai membri del Comitato di seguire la discussione, visionare in tempo reale la documentazione di supporto e intervenire nella discussione degli argomenti.

Il Segretario della Società coadiuva il Presidente nelle attività relative alla convocazione e allo svolgimento delle riunioni. In caso di assenza del Segretario della Società, su proposta del Presidente, il Comitato nomina un sostituto per la riunione.

A fini informativi, il Presidente può invitare alle riunioni del Comitato Esecutivo dirigenti della Società o altri soggetti o consulenti esterni, la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare. Tali soggetti partecipano alle riunioni limitatamente alla discussione degli argomenti di loro competenza e sono comunque tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza previsti per le riunioni del Consiglio.

Le delibere del Comitato Esecutivo possono essere adottate sia nell'ambito della riunione che al di fuori di essa.

La validità delle delibere adottate nell'ambito di una riunione del Comitato Esecutivo è subordinata alla presenza alla riunione della maggioranza dei membri del Comitato.

Le delibere vengono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità di voti, è il Presidente ad avere il voto decisivo.

Il Comitato Esecutivo può anche adottare delibere senza che sia stata tenuta una riunione, a condizione che tali delibere siano state adottate per iscritto o in modo riproducibile con mezzi di comunicazione elettronica, e tutti i membri del Comitato con diritto di voto abbiano acconsentito all'adozione di tali delibere senza tenere una riunione.

Per l'adozione di una delibera al di fuori della riunione, è necessario che la proposta venga presentata a tutti i membri del Comitato, che nessuno di loro si sia opposto alla relativa modalità di adozione e che la maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo sia presente o rappresentata alla riunione e voti a favore della delibera, che verrà così adottata per iscritto.

Nel corso della riunione successiva a tale consultazione, il Presidente della riunione riporterà i risultati della consultazione.

5. VERBALI DELLA RIUNIONE

Le discussioni e le delibere adottate dovranno essere riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Società, che verrà conservato a cura della Direzione Affari Societari.

La parte del verbale relativa alle delibere adottate che necessitano di immediata esecuzione potrà essere certificata ed estratta dal Segretario della Società, anche prima del completamento del processo sopra descritto.

Ai soli fini della verbalizzazione, su indicazione del Presidente, previo avviso, le riunioni potranno essere oggetto di registrazione audio.

6. CONFLITTO D'INTERESSI

Nel caso in cui un membro del Comitato Esecutivo sia in conflitto di interessi con la Società, si applicano *mutatis mutandis* l'Articolo 19 dello Statuto della Società e l'Articolo 10 del Regolamento del Consiglio.

7. DURATA DELLA CARICA

La durata della carica dei membri del Comitato Esecutivo coincide con il loro mandato quali Amministratori della Società.

Se un membro del Comitato Esecutivo cessa dalla carica di Amministratore della Società prima del termine, questi cesserà anche dalla carica di membro del Comitato Esecutivo. In tal caso il Consiglio di Amministrazione può nominare altri membri del Comitato Esecutivo al fine di raggiungere il numero di membri originariamente stabilito dal Consiglio o può decidere di ridurne il numero, in conseguenza alla cessazione dalla carica del membro del Comitato Esecutivo.

8. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Ogni modifica al presente regolamento dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.